

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	23
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	32
FINANZE (VI)	»	39
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	42
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	43
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	58
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	60
AFFARI SOCIALI (XII)	»	63
AGRICOLTURA (XIII)	»	64
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	68
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	71

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 ottobre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti della Cooperativa sociale Coopselios, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale 5
- Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione (ANINSEI) e della Federazione italiana scuole materne (FISM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale 5
- Audizione di rappresentanti del Movimento italiano genitori (MOIGE), dell'Associazione italiana genitori (AGE) e dell'Associazione genitori scuole cattoliche (AGeSC), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale 5
- Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP) e dell'Associazione di rappresentanza dei dirigenti scolastici (ANDIS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale 5
- Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali, Antonello Soro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale 5

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 ottobre 2018.

Audizione di rappresentanti della Cooperativa sociale Coopselios, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 10.35.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione (ANINSEI) e della Federazione italiana scuole materne (FISM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.55.

Audizione di rappresentanti del Movimento italiano genitori (MOIGE), dell'Associazione italiana genitori (AGE) e dell'Associazione genitori scuole cattoliche (AGeSC), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante

misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.30.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP) e dell'Associazione di rappresentanza dei dirigenti scolastici (ANDIS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.10.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali, Antonello Soro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di azioni di classe. Emendamenti C. 791-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	6
Ratifica del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. C. 1123 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	17
Ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco. C. 1125 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di <i>referendum</i> previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. C. 543 Nesci (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 3 (<i>Riformulazione dell'emendamento 4.3 della Relatrice</i>)	19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di azioni di classe. Emendamenti C. 791-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	15
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di <i>referendum</i> previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. C. 543 Nesci (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 2 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni in materia di azioni di classe. Emendamenti C. 791-A.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto contenute nel fascicolo n. 1.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esprimere il parere all'Assemblea sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 presentati in

Assemblea alla proposta di legge C. 791 – A, recante disposizioni in materia di azione di classe.

In sostituzione della relatrice, Dadone, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala quindi come gli emendamenti trasmessi non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

Ratifica del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

C. 1123.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), *relatore*, ricorda innanzitutto che la ratifica del Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti era già stata presa in esame nel corso della scorsa legislatura e che la Camera dei deputati aveva concluso l'esame del relativo disegno di legge (C. 3916) mentre il Senato non ha portato a conclusione l'iter a causa della conclusione della legislatura.

Passando a illustrare il contenuto del Protocollo di cui si propone la ratifica, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, esso costituisce un protocollo addizionale al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (in vigore a livello internazionale dall'11 settembre 2003 e ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27), che, a sua volta, è un protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità.

A tale proposito segnala come il problema dell'elaborazione di regole sulla responsabilità e sul risarcimento del danno derivanti dal trasferimento, dalla manipolazione e dall'utilizzazione degli organismi

viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, e sulla salute umana, abbia ricevuto un'attenzione a livello internazionale sia prima sia dopo l'adozione del Protocollo di Cartagena sulla sicurezza.

In particolare, il Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur sulla responsabilità e i risarcimenti, mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica derivante da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati, sia nell'ottica di prevenzione del danno, sia al fine di far crescere la fiducia nello sviluppo e nell'applicazione della moderna biotecnologia. Esso intende favorire la creazione di condizioni volte a ottenere il massimo vantaggio dalle potenzialità degli organismi viventi modificati, stabilendo misure di risposta e regole per il risarcimento nell'eventualità che qualcosa non funzioni e che la diversità biologica subisca o abbia probabilità di subire un danno. La probabilità che le componenti della biodiversità possano subire un danno viene valutata sulla base delle informazioni scientifiche disponibili e aggiornate, ovvero sulla base dello scambio e della condivisione di informazioni con l'ausilio della *Biosafety Clearing House* (Camera di compensazione per la biosicurezza) istituita dal Protocollo di Cartagena.

In dettaglio, il Protocollo, che si compone di un preambolo e di 21 articoli, all'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, che è quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, al fine di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.

L'articolo 2 contiene una serie di definizioni, come, in particolare, il termine di danno, che viene indicato come un effetto negativo sulla biodiversità misurabile od osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo

conto di eventuali cambiamenti indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale. Viene poi chiarito che l'effetto negativo significativo è misurabile in termini di cambiamento a lungo termine o permanente inteso come un cambiamento al quale non potrà essere posto rimedio con un recupero naturale in un lasso di tempo ragionevole.

L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero degli stessi. Si tratta, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. Il Protocollo addizionale si applica anche ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri intenzionali (di cui all'articolo 17 del Protocollo di Cartagena) e ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri illegali (di cui all'articolo 25 del Protocollo di Cartagena). Viene altresì chiarito che il protocollo si applica al danno verificatosi in aree ubicate entro i limiti della giurisdizione nazionale delle Parti.

L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato (nesso di causalità).

L'articolo 5 reca le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente individua l'operatore responsabile del danno, ne valuta l'entità e stabilisce le opportune misure di risposta.

In merito la relazione illustrativa del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente

modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute.

In ordine alle esenzioni e agli eventuali limiti (temporali e finanziari) alla tutela risarcitoria di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo, la relazione illustrativa del disegno di legge precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile. Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori.

In tale ambito l'articolo 8 del Protocollo consente alle Parti di fissare limiti per il rimborso dei costi e delle spese riguardanti le misure di risposta. A tale proposito, il citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al titolo III della parte VI, laddove tratta delle esclusioni, non prevede la possibilità di predisporre limiti finanziari.

L'articolo 9 sancita la piena facoltà di ricorso, senza limitazioni o restrizioni, relativamente all'azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona.

L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi, con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo.

L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti.

L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno.

Per quanto concerne gli organi di amministrazione relativi all'attuazione della Convenzione che il Protocollo modifica, di cui agli articoli 13, 14 e 15, questi sono individuati nella riunione delle Parti, che ai sensi del citato articolo 13, riesamina il Protocollo addizionale cinque anni dopo l'entrata in vigore di esso, e successivamente con cadenza quinquennale, nella Conferenza delle Parti, che ai sensi dell'articolo 14 esamina regolarmente l'attuazione del Protocollo e adotta le decisioni necessarie per migliorarla e promuoverla, nonché nel Segretariato di cui all'articolo 15.

L'articolo 16 riguarda la relazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Cartagena e il Protocollo addizionale in esame che integra il Protocollo di Cartagena senza apportarvi modifiche. Il Protocollo addizionale, inoltre, non pregiudica diritti e obblighi delle Parti derivanti dalla Convenzione sulla biodiversità e dal Protocollo di Cartagena, le disposizioni dei quali si applicano, per quanto possibile, al Protocollo addizionale.

Gli articoli da 17 a 21 contengono le clausole finali: in particolare, è prevista la possibilità che al Protocollo addizionale aderiscano uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica anche dopo l'entrata in vigore di esso, condizione indispensabile per la quale è il deposito di almeno 40 strumenti di ratifica. Inoltre, il Protocollo addizionale non ammette la presentazione di riserve. La denuncia del Protocollo addizionale è possibile dopo due anni dall'entrata in vigore dello stesso per la Parte denunciante, mediante notifica scritta al depositario. La denuncia eventuale del Protocollo di Cartagena comporta la denuncia anche del Protocollo addizionale.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale.

L'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con talune premesse (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco.

C. 1125.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Cristian INVERNIZZI (Lega), *relatore*, segnala innanzitutto che la ratifica dell'Accordo di cui si propone la ratifica era già stata presa in esame nel corso della scorsa legislatura e che la Camera dei deputati aveva concluso l'esame del disegno di legge (C. 4475), ma che il Senato non aveva tuttavia potuto concluderne l'*iter*, a causa della conclusione della legislatura.

Ricorda in primo luogo che l'iniziativa dell'Accordo venne presa per la prima

volta nel 1970 in occasione dell'assemblea plenaria della Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo (CIESM), a seguito della manifestata necessità di preservare il Mediterraneo, realizzando azioni comuni per limitare l'inquinamento marino attraverso la creazione di una zona pilota quale laboratorio di idee per la tutela dell'ambiente marino. L'iniziativa fu accolta con favore dai Governi francese e italiano e si concretizzò il 10 maggio 1976 con la firma ufficiale dell'Accordo RAMOGE, che prende il nome dalle prime sillabe delle tre città che all'epoca ne delimitavano il campo d'azione: Saint-Raphaël a ovest, Monaco e Genova a est. L'Italia ha ratificato l'Accordo del 1976 con la legge 24 ottobre 1980, n. 743, e in tale occasione si ebbe l'ampliamento della zona originaria in modo da far coincidere le suddivisioni amministrative dell'Italia e della Francia – e segnatamente la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la Regione Liguria – con il perimetro del mare territoriale interessato. L'estensione del perimetro all'alto mare si è avuta poi nel 1993 con l'attuazione del Piano RAMOGEPOL.

Il testo dell'Accordo venne successivamente emendato nel novembre 2003, introducendo elementi di novità quali l'allargamento ulteriore della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo anche al contrasto del degrado marino costiero e alla tutela della biodiversità.

L'Accordo RAMOGE si colloca perfettamente nell'ordinamento giuridico nazionale vigente, con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 « Disposizioni per la difesa del mare », nonché nell'ordinamento internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione di Barcellona, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175, volta a prevenire l'inquinamento del mare Mediterraneo da qualsiasi fonte di provenienza, la quale raccomanda vivamente l'istituzione di accordi subregionali tra Stati vicini per la realizzazione dei propri obiettivi.

Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo RAMOGE emendato, il quale si

compone di un breve preambolo e di 14 articoli, l'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione RAMOGE, composta dalle delegazioni delle tre Parti, ciascuna delle quali designa un massimo di sette delegati, fra cui un capo delegazione. La delegazione può essere assistita da esperti per l'esame di questioni particolari.

L'articolo 2 reca la nuova delimitazione della zona RAMOGE, anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale. L'estensione di tali limiti geografici può avvenire in seno alla Commissione RAMOGE su proposta di una delle Parti contraenti, del Comitato tecnico o del Segretariato, salvo obiezione di una delle tre Parti nei tre mesi successivi.

L'articolo 3 stabilisce che la Commissione RAMOGE ha quale propria missione lo stabilimento di una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti e delle collettività territoriali rispettive per i fini previsti dall'Accordo RAMOGE emendato.

L'articolo 4 elenca i compiti della Commissione RAMOGE, tra i quali figurano quelli di: favorire e promuovere studi, ricerche, scambi di informazione e incontri di esperti; tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento italo-franco-monegasco sugli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL); vigilare sulla messa in opera comune nella zona RAMOGE degli impegni derivanti dai trattati internazionali applicabili in materia di protezione dell'ambiente marino e costiero; favorire l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico all'attuazione degli obiettivi dell'Accordo; assicurare il necessario coordinamento con gli organismi internazionali e, infine raccomandare ai tre Governi e alle collettività territoriali interessate ogni misura atta a perseguire gli scopi dell'Accordo, fornendo altresì ogni anno alle Parti contraenti un rapporto sulla gestione complessiva dell'Accordo. La Commissione è inoltre tenuta a dare larga diffusione dei risultati degli studi e delle ricerche promossi.

In base all'articolo 5 ciascuna delle Parti presenta alla Commissione RAMOGE

un rapporto biennale sull'attuazione delle raccomandazioni da questa formulate.

L'articolo 6 prevede che la Commissione RAMOGE sia assistita da un Comitato tecnico composto da esperti, e possa altresì costituire gruppi di lavoro per lo studio di specifici problemi.

L'articolo 7 prevede per la Commissione RAMOGE una presidenza biennale affidata al capo di ciascuna delle tre delegazioni.

L'articolo 8 prevede che la Commissione RAMOGE si riunisca ordinariamente almeno una volta all'anno, e che sessioni straordinarie possono essere convocate dal presidente su richiesta di una delle tre delegazioni. L'ordine del giorno è proposto dal presidente, ma in esso ciascuna delle tre delegazioni può far porre i punti di proprio interesse.

L'articolo 9 regola le modalità di voto della Commissione RAMOGE, prevedendo che ogni delegazione disponga di un voto, e che le deliberazioni siano adottate all'unanimità.

Ai sensi dell'articolo 10 la Commissione RAMOGE stabilisce altresì il proprio regolamento interno.

L'articolo 11 prevede l'istituzione di un Comitato direttivo della Commissione RAMOGE, formato dai capi delle tre delegazioni.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari dell'Accordo, l'articolo 12 prevede che ciascuna delle Parti contraenti si assuma le spese della propria rappresentanza nella Commissione RAMOGE e nei relativi Comitati, oltre alle spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni. Il bilancio dell'Accordo in esame è costituito dai contributi ordinari delle Parti fissati, quanto all'ammontare, dalla Commissione RAMOGE, nonché dai contributi volontari la cui accettazione è parimenti approvata dal Comitato direttivo della commissione. Le spese di comune interesse gravano sul bilancio dell'Accordo.

L'articolo 13 prevede l'assistenza alla Commissione RAMOGE da parte del Segretariato permanente, assicurato dai ser-

vizi governativi del Principato di Monaco e stabilisce dettagliatamente le funzioni del Segretariato.

L'articolo 14 detta le procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo, che potrà essere emendato a seguito di intesa delle Parti firmatarie convocando una riunione straordinaria della Commissione RAMOGE. È inoltre prevista la possibilità di denuncia dell'Accordo, non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore, denuncia che avrà effetto tre mesi dopo la sua modifica al Governo depositario.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 due contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Evidenzia inoltre come l'Analisi tecnico-normativa (ATN) allegata al disegno di legge rilevi che il provvedimento risulta conforme al principio della competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. L'ATN segnala altresì come l'intervento normativo in esame non presenti profili di incompatibilità con le competenze delle

regioni e delle autonomie locali, atteso che il nuovo testo dell'Accordo prevede il coinvolgimento delle collettività territoriali, in coerenza con la competenza concorrente stabilita nella materia dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con talune premesse (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo SIBILIA.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

C. 543 Nesci.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre scorso.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, alla luce di taluni approfondimenti di merito, intende rivedere il suo parere, espresso nella precedente seduta, su taluni emendamenti presentati. Esprime, dunque, parere favorevole sull'emendamento Santelli 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti:

«*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al primo comma, le parole: "quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: ", tramite sorteggio, tra i cittadini iscritti nell'elenco di cui al terzo comma";*

2) *dopo il numero 1) inserire il seguente: 1-bis) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello è tenuto un elenco di cittadini idonei all'ufficio di presidente di seggio elettorale. Le modalità e i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia".*

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dal terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal numero 1-bis) della lettera b) del comma 1 del presente articolo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" ».

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Sisto 6.1, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti:

«*Al comma 1, capoverso 2-ter premettere le seguenti parole:*

Ad eccezione dei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza, ».

Fa altresì presente di aver presentato, al fine di introdurre alcune correzioni formali, una nuova formulazione del suo emendamento 4.3 (*vedi allegato 3*), di cui raccomanda l'approvazione.

Ribadisce quindi i pareri già espressi sugli altri emendamenti.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime altresì parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 4.3 della relatrice.

Francesco Paolo SISTO (FI) dà atto alla relatrice dello sforzo compiuto con le proposte di riformulazione dell'emendamento Santelli 1.1 (in ordine al quale spetterà comunque alla firmataria pronunciarsi) e dell'emendamento a sua firma 6.1, ma ritiene che tale sforzo sia insufficiente. Rileva come ancora una volta si prefiguri una condotta della maggioranza impositiva delle proprie tesi, il che è particolarmente grave trattandosi di un provvedimento in materia elettorale.

Osserva inoltre come la deliberazione dell'urgenza sulla proposta di legge abbia legittimato un atteggiamento frettoloso da parte della maggioranza stessa, la quale ha adeguatamente preso in considerazione i contributi delle opposizioni volti al miglioramento del testo, evidenziando come su una proposta di legge in materia elettorale sarebbe stato ragionevole attendersi maggiore disponibilità e senso di responsabilità.

Rileva quindi come l'ordine del giorno dell'odierna seduta dell'Assemblea rechi la dichiarazione di urgenza di ben sette progetti di legge e come dunque il ricorso a tale strumento sia divenuto sostanzialmente ordinario. Sottolinea come ciò si inserisca in quella che, a suo avviso, si delinea come una diminuzione del livello di democrazia nel confronto parlamentare in questa legislatura e come, in particolare, la dichiarazione di urgenza venga utilizzata per comprimere i diritti delle minoranze. Preannuncia al riguardo l'intenzione del proprio Gruppo di segnalare la questione, sulla quale comunque richiama l'attenzione del Presidente della Commissione, anche al Presidente della Camera. Ricorda tuttavia come, a suo avviso, la Costituzione e le Aule parlamentari dimostrino in tali circostanze una vitalità tale da far sì che coloro i quali tentano di abusare della propria posizione maggioritaria ricevano successivamente una sorta di vera e propria pena retributiva.

Quanto al merito del provvedimento in esame, rileva come esso contrasti con il principio della presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costi-

tuzione e come ciò costituisca un *vulnus* gravissimo, ancora più grave in quanto contenuto in un provvedimento apparentemente di minore rilievo: in particolare, la previsione per cui da una sentenza di condanna in primo grado, anche pronunciata da un giudice monocratico, deriva l'inibizione all'esercizio di diritti, una volta introdotta, sarà infatti suscettibile di essere estesa anche ad altre fattispecie. Rivolge quindi, animato da quello che non esita a definire un vero e proprio « affetto costituzionale », un appello alla relatrice affinché svolga un'ulteriore riflessione al riguardo, in particolare sugli emendamenti a sua firma 1.5, 1.6, 3.2 e 3.3, in mancanza della quale ritiene di non poter accedere alla proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 6.1.

Coglie peraltro l'occasione per rilevare come, nel caso di specie, l'incarico di relatrice sia stato affidato alla prima firmataria della proposta di legge, il che non è accaduto, nonostante si trattasse di una fattispecie analoga, per l'esame da parte delle Commissioni riunite I e XI della proposta di legge n. 1066, a prima firma della deputata Calabria.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita il deputato Sisto ad attenersi al tema oggetto della discussione.

Francesco Paolo SISTO (FI) sottolinea come le sue considerazioni non fossero estranee all'oggetto della discussione, in quanto volte a sottolineare la scorrettezza del metodo seguito dalla maggioranza.

Ribadisce quindi come la mancata conformità delle norme in esame ai principi costituzionali costituisca a suo avviso un *vulnus* al sistema democratico e mette in guardia — come già ebbe modo di fare nella precedente legislatura rivolgendosi a chi allora deteneva lo « scettro de' regnatori », richiamando un'immagine del Foscolo relativa a Machiavelli — dalla tentazione di introdurre norme della cui illegittimità costituzionale si è consapevoli, confidando nel fatto che esse comunque saranno in vigore nelle more di una pronuncia della Corte costituzionale.

Ribadisce conclusivamente di non accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 6.1 avanzata dalla relatrice.

Gennaro MIGLIORE (PD), nel far notare come il provvedimento in esame riprenda, senza stravolgerlo, un provvedimento già approvato dall'Assemblea nella precedente legislatura, evidenzia come il suo gruppo, che ha preferito attendere gli sviluppi del dibattito per valutare le eventuali modifiche da proporre, si riserva di presentare emendamenti in sede di esame in Assemblea, a fronte dell'esigenza di migliorarne alcuni aspetti. Ritiene che su talune questioni non vi sia stato un adeguato approfondimento e si sarebbe potuto avviare una riflessione più ponderata. Osserva, ad esempio, che avrebbe meritato una riflessione supplementare l'emendamento Prisco 1.4, che pone una questione concreta legata alle eventuali ricadute sui comuni più piccoli dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), che, a suo avviso, se entrasse in vigore con tale formulazione, rischierebbe di pregiudicare la costituzione dei seggi elettorali in quei contesti territoriali circoscritti, nei quali i legami di parentela e di affinità assumono una connotazione rilevante, soprattutto nel caso in cui siano presentate numerose liste elettorali.

Esprime altresì perplessità sull'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4), capoverso *f-bis*), nonché sull'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 4), capoverso *f-bis*), laddove si prevedono conseguenze sanzionatorie amministrative in presenza di condanne anche non definitive. Al riguardo, rileva che, nonostante una previsione di tale portata non rappresenti una novità nella legislazione vigente, tenuto conto di quanto previsto, ad esempio, dalla cosiddetta legge Severino, sarebbe opportuno approfondire la questione, alla luce dei principi costituzionali, al fine di evitare che si aprano pericolosi varchi nell'ordinamento, anche nell'ambito di altri settori, tenuto conto, peraltro, che sarà avviato a breve l'esame su un provvedimento molto delicato in tema di anticorruzione. Si

tratta, dunque, a suo avviso, di riflettere su tali aspetti con attenzione, acquisendo eventualmente dal Governo dati utili – anche di natura statistica, in relazione al grado di diffusione di certi fenomeni durante lo svolgimento delle elezioni – che facciano chiarezza sulla portata applicativa della norma, al fine di comprendere l'adeguatezza delle sanzioni previste. Si augura che, dietro alla condivisibile finalità di garantire la trasparenza e il corretto svolgimento delle elezioni, non vi sia piuttosto la volontà di svolgere della propaganda giustizialista fondata su idee preconcepite, con il rischio di introdurre nel sistema elementi normativi di dubbia legittimità costituzionale.

Stigmatizza, infine, il metodo utilizzato dalla maggioranza, che – ricorrendo in modo diffuso alle deliberazioni di urgenza sui provvedimenti, anche senza che ve ne sia la necessità e in relazione a tematiche su cui sarebbe possibile raggiungere un'ampia condivisione – irrigidisce la dialettica con le opposizioni, comprimendo i tempi di esame e ledendo il principio di leale collaborazione con le minoranze. Giudicando paradossale che certe forzature procedurali siano poste in essere proprio dal gruppo M5S, che nella precedente legislatura era solito sbandierare certi argomenti a tutela delle minoranze, fa presente che sarebbe più dignitoso che il Governo mettesse la fiducia piuttosto che indurre il Parlamento a deliberare urgenze che dimezzano i tempi destinati alla discussione, impedendo un reale approfondimento delle questioni. Auspica quindi che, almeno su tale provvedimento, si possa giungere ad un punto di mediazione e che la Commissione sia messa nella condizione di svolgere fino in fondo il suo lavoro.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, essendo prevista una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che potrebbe essere convocata anche dopo la conclusione delle odierne votazioni dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 2 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di azioni di classe.

Emendamenti C. 791-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405 e 1.406 riferiti al provvedimento in oggetto.

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405 e 1.406 della Commissione, presentati alla proposta di legge C. 791-A, recante disposizioni in materia di azione di classe.

In sostituzione della relatrice, Dadone, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala quindi come gli emendamenti trasmessi non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa.

La seduta comincia alle 20.50.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

C. 543 Nesci.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 6.3. Ricorda quindi che i presentatori non hanno accolto le proposte di riformulazione degli emendamenti Santelli 1.1 e Sisto 6.1 avanzate dalla relatrice.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3 della relatrice.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Santelli 1.1; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 1.2.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Santelli 1.3; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 1.4.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 1.5 e 1.6; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 2.1.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 2.2; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 3.1.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 3.2 e 3.3; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 4.1.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 4.2; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento 4.3 della relatrice (*vedi allegato 4*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Santelli 4.4; s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte quindi che l'approvazione dell'emendamento 5.1 della relatrice comporterebbe la preclusione dell'emendamento Sisto 5.2.

La Commissione approva l'emendamento 5.1 della relatrice (*vedi allegato 4*), risultando pertanto precluso l'emendamento Sisto 5.2.

Dalila NESCI (M5S), relatrice, illustrando il suo emendamento 6.3, rileva come esso riprenda il contenuto della proposta di riformulazione precedentemente formulata in relazione all'emendamento Sisto 6.1. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento.

La Commissione approva l'emendamento 6.3 della relatrice (*vedi allegato 4*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 6.1 e 6.2; s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte quindi che il testo della proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Informa inoltre che le sedute in sede referente sul provvedimento previste per domani non avranno luogo, rinviando il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 4 ottobre prossimo.

La seduta termina alle 21.

ALLEGATO 1

Ratifica del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (C. 1123).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1123 Governo recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente de-

finite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco (C. 1125).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1125, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato come il provvedimento risulti conforme al principio della competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (C. 543 Nesci).

RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 4.3 DELLA RELATRICE

Al comma 1, lettera b), CAPOVERSO ART. 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere il seguente:

01. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, con invito pubblicato anche nel sito *internet* del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, chiede agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli iscritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive;

b) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 *e aggiungere, in fine, le seguenti:* alle seguenti operazioni, per le quali prende in considerazione i soli

iscritti nell'albo degli scrutatori che, a seguito della richiesta ai sensi del comma 01, hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore;

c) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: iscritti nell'albo degli scrutatori;

d) al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: iscritti nell'albo degli scrutatori *e sostituire le parole:* della lettera a) *con le seguenti:* delle lettere a) e c);

e) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora il numero degli iscritti nell'albo degli scrutatori che hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore non sia sufficiente per gli adempimenti previsti dal comma 1, la Commissione elettorale comunale, per la copertura dei posti di scrutatore rimasti vacanti, procede a un nuovo sorteggio fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso»;

f) sopprimere il comma 6.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite

le modalità di attuazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo ».

4. 3. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

ALLEGATO 4

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (C. 543 Nesci).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere il seguente:

01. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, con invito pubblicato anche nel sito *internet* del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, chiede agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli iscritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive;

b) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 *e aggiungere, in fine, le seguenti:* alle seguenti operazioni, per le quali prende in considerazione i soli iscritti nell'albo degli scrutatori che, a

seguito della richiesta ai sensi del comma 01, hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore;

c) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: iscritti nell'albo degli scrutatori;

d) al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: iscritti nell'albo degli scrutatori *e sostituire le parole:* della lettera a) *con le seguenti:* delle lettere a) e c);

e) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Qualora il numero degli iscritti nell'albo degli scrutatori che hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore non sia sufficiente per gli adempimenti previsti dal comma 1, la Commissione elettorale comunale, per la copertura dei posti di scrutatore rimasti vacanti, procede a un nuovo sorteggio fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso;

f) sopprimere il comma 6.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della lettera c)

del comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo ».

4. 3. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

(Approvato)

ART. 5

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del

secondo semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. 1. La Relatrice.

(Approvato)

ART. 6

Al comma 1, capoverso 2-ter, premettere le seguenti parole: Ad eccezione dei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza,.

6. 3. La Relatrice

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. C. 543 Nesci (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 1126 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i>) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b</i>) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 1127 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28

SEDE REFERENTE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni e C. 460 Morani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di azione di classe. Esame emendamenti C. 791-A	31
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 11.10.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

C. 543 Nesci.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata

ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge Nesci, C. 543, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione ».

Ricorda che il provvedimento in esame, presentato il 19 aprile 2018, riproduce il testo della proposta di legge C. 3113 approvata dalla Camera nella XVII legislatura. Il testo è stato poi trasmesso al Senato (A.S. 2708), che ne ha avviato l'esame in sede referente senza giungere a conclusione prima della fine della legislatura. Nel corso dell'esame in sede referente della Camera era stata acquisita la relazione tecnica dal Governo, sulla cui base sono state apportate alcune modifiche al testo.

Rileva che la proposta di legge in titolo ha un duplice oggetto. In primo luogo, essa introduce alcune modifiche del procedimento elettorale nel perseguimento della maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali. A tal fine vengono modificate diverse disposizioni relative a: urne e cabine elettorali; componenti degli uffici elettorali di sezione (i c.d. seggi elettorali), ossia presidente, segretario e scrutatori; ampiezza demografica dei seggi elettorali; assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni. In secondo luogo, viene introdotta la possibilità a coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella di residenza di esercitare il diritto di voto – per i *referendum* e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo – nel comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.

Ciò premesso, nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala, preliminarmente, le disposizioni riguardanti i componenti

l'ufficio elettorale di sezione (o seggio elettorale). Tra queste, alcune hanno oggetto il presidente dell'ufficio elettorale (articolo 1, comma 1, lett. *b*), per le elezioni politiche, modificativa dell'articolo 35 del Testo unico Camera; articolo 3, comma 1, lett. *a*), per le elezioni comunali, modificativa dell'articolo 20 del Testo unico Comuni). Rammenta che attualmente l'ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente, da quattro scrutatori (tra i quali il presidente sceglie il suo vice) e da un segretario (articolo 34 legge elettorale nazionale e articolo 20 legge elettorale comunale). Le tre figure di cui è composto l'ufficio (presidente, scrutatore e segretario) sono sottoposte ciascuna ad un regime diverso. Il presidente è nominato dal presidente della Corte di appello (articolo 35 Testo unico Camera) tra gli iscritti nell'elenco delle persone idonee a ricoprire l'incarico di presidente (l'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 1990). Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra gli iscritti in apposito albo cui possono accedere gli elettori del Comune che hanno assolto gli obblighi scolastici (articolo 1 della legge n. 95 del 1989).

Il segretario viene scelto dal presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2 della legge n. 53 del 1990).

Osserva che la proposta di legge prevede che il presidente venga scelto (entro trenta giorni dalla votazione) dal presidente di Corte d'appello competente per territorio tra i cittadini iscritti nell'apposito elenco (ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le categorie indicate dalla legge, come magistrati, avvocati, notai eccetera). Si elimina la scelta dei cittadini sulla base di un « giudizio di idoneità all'ufficio » del Presidente della Corte d'appello, così come si elimina la

possibilità di surroga del presidente con il sindaco o suo delegato, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria del presidente. In tali casi, la proposta di legge prevede che in sede di Corte di appello si proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti.

Segnala che un'altra innovazione consiste nel divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Sono, inoltre, espressamente enunciati i requisiti per ricoprire l'incarico di presidente: godimento dei diritti civili e politici; età tra i 18 e i 70 anni (per gli scrutatori e per il segretario la proposta di legge fissa il limite a 65 anni); titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Fa presente che è oggetto di modifica anche la disciplina relativa ai casi di esclusione dalla carica di membro dell'ufficio elettorale: presidente, scrutatore, segretario (articolo 1, comma 1, lett. *c*) per le elezioni politiche e articolo 3, comma 1, lett. *b*) per le elezioni comunali). Viene, in particolare, eliminata la disposizione vigente che pone il divieto di conferire l'incarico a coloro che hanno più di 70 anni di età considerato che, come si è detto, la previsione è assorbita (ma solo per il presidente) dal requisito anagrafico introdotto all'articolo 1, comma 1, lett. *b*) (18-70 anni), mentre per gli scrutatori si applica la nuova disciplina introdotta dall'articolo 3 che pone per essi il limite di 65 anni di età. Sono inoltre introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente l'ufficio elettorale. La prima riguarda i dipendenti del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione in vigore prevede l'esclusione per i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene adeguata, dalla proposta in esame, a quella vigente: «delle infrastrutture e dei trasporti». La seconda causa ostativa riguarda i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate (attualmente è prevista l'esclu-

sione dei soli candidati) riferita – nella proposta di legge – alle funzioni di presidente e di segretario (non a quella di scrutatore). La terza causa di esclusione riguarda coloro che siano stati condannati, *anche non in via definitiva*, per i seguenti reati: reati contro la pubblica amministrazione (disciplinati al Titolo II del Capo I del codice penale rubricato « Delitti contro la pubblica amministrazione »); delitti di cui all'articolo 416-*bis* (associazione mafiosa) nonché quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste; delitti di cui all'articolo 416-*ter* (scambio elettorale politico-mafioso). L'esclusione si applica anche in caso di patteggiamento (articolo 444 cpp) e in caso di condanna per decreto a pena pecuniaria (articolo 459 c.p.p). Infine, sono esclusi anche coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a 2 anni di reclusione per reato (*rectius*: delitto) colposo. Le cause di esclusione sono verificate d'ufficio.

Rammenta che la disciplina relativa agli scrutatori viene modificata attraverso alcune novelle alla legge n. 95 del 1989, recante norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori, le quali si applicano a tutte le tipologie di elezioni (articolo 4). In primo luogo, nell'enunciare i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di scrutatore, è in particolare ridotto il limite massimo di età (da 70 anni a 65 anni) ed è espressamente previsto il requisito del godimento dei diritti civili e politici. Tali requisiti si affiancano a quelli già previsti dalla norma vigente (articolo 1 della legge n. 95 del 1989) per l'inclusione nell'albo degli scrutatori: essere elettore nel comune dove è situato il seggio ed aver assolto gli obblighi scolastici. Inoltre, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata dalla commissione elettorale comunale non più per nomina, attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo. In analogia, infine, con

quanto previsto per i presidenti di seggio, si pone il limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale.

Segnala, da ultimo, che l'articolo 6 della proposta di legge in esame introduce il divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati. Si tratta di una disposizione che non riguarda il procedimento elettorale preparatorio come le precedenti, pur avendo la medesima finalità generale di prevenzione di forme di inquinamento del voto. A tal fine viene introdotto un comma 2-ter all'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle società pubbliche, ad esclusione delle società quotate.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

C. 1126 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1126 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione euro-

pea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015».

In proposito, rammenta che la Convenzione europea di estradizione (*European Convention on Extradition, Treaty n. 24*), in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960, è stata ratificata sia dall'Italia (con la legge n. 300/1963), sia dalla Bosnia ed Erzegovina. La Convenzione prevede l'estradizione, tra le Parti, di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Essa non è applicabile ai reati considerati politici e ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei proprio cittadini. In materia fiscale, l'estradizione è accordata unicamente per quei reati o per quelle categorie di reati che le Parti avranno indicato. L'estradizione può essere rifiutata anche quando la persona richiesta rischia di essere condannato a morte nello Stato richiedente.

Ricorda altresì che nella scorsa legislatura un analogo disegno di legge (A.C. 4627) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2017: il Senato non ne ha tuttavia completato l'esame a causa della conclusione della legislatura.

Fa presente che la relazione illustrativa che correda il disegno di legge in esame sottolinea che l'Accordo aggiuntivo tra Italia e Bosnia ed Erzegovina rappresenta un significativo avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, in particolar modo per effetto dell'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia ed Erzegovina. Sul punto, infatti, l'Accordo aggiuntivo presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini, nonché del transito degli stessi per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo sull'estradizione, evidenzia che lo stesso si compone di sette articoli preceduti da un breve preambolo.

Osserva, in particolare, che l'articolo 1, che dispone in materia di estradizione dei

cittadini, prevede la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini al fine di dare corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale alle condizioni previste dai successivi articoli 2 e 3.

Segnala che, in base all'articolo 2 l'estradizione di tipo processuale sarà ammessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio di denaro che in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti siano punibili con una pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non inferiore al minimo edittale di quattro anni (comma 1). Il comma 2 prevede invece che l'estradizione di tipo esecutivo venga ammessa, per le medesime categorie di reati, nei casi in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte siano di almeno due anni.

Rileva che l'articolo 3 disciplina l'estradizione per altri reati gravi per i quali la pena prevista non sia inferiore a cinque anni (comma 1) o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni (comma 2). L'estradizione non è ammessa per i reati di genocidio, per i crimini contro l'umanità e per i crimini di guerra (comma 3).

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, se l'estradizione è richiesta al fine di dar corso ad un procedimento penale, l'estradizione può essere subordinata alla condizione che la condanna o la misura di sicurezza privativa della libertà personale venga eseguita nel paese di origine (comma 1). Se l'estradizione è richiesta a fini esecutivi, la Parte richiesta, anziché concedere l'estradizione, può eseguire essa stessa la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale. La parte richiesta esegue in ogni caso la condanna o la misura di sicurezza privativa della libertà personale pronunciata verso un proprio cittadino a fronte di una richiesta in tale senso dalla Parte richiedente.

Rileva che l'articolo 5 prevede che ciascuna parte possa chiedere all'altra di eseguire la condanna ad una pena detentiva o a una misura di sicurezza privative

della libertà personale pronunciata con sentenza definitiva nei confronti di un cittadino dell'altra parte per qualsiasi reato, anche fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3 dell'accordo. La parte richiesta è tenuta a farlo.

Ricorda che l'articolo 6 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione: detto transito, in particolare, dovrà svolgersi nel rispetto delle norme interne della Parte autorizzante, e solo in mancanza di cause di ordine pubblico chiaramente ostative al transito medesimo.

Segnala, in fine, che l'articolo 7 detta le clausole finali: in particolare è previsto che l'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti dovranno comunicarsi l'espletamento delle procedure interne per la ratifica dell'Accordo. È previsto che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto il centotantesimo giorno successivo alla data della ricezione della comunicazione. L'Accordo si applica alle richieste di estradizione relative ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

C. 1127 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manfredi POTENTI (Lega), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna il disegno di legge C. 1127 recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016».

Rammenta che le due intese sono finalizzate al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale.

In proposito, ricorda che nella scorsa legislatura, un analogo disegno di legge (A.C. 4628) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2017: il Senato non ne ha tuttavia completato l'esame a causa della conclusione della legislatura.

Segnala che con l'Accordo tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione (del 13 dicembre 1957) firmato a Skopje il 25 luglio 2016 e l'Accordo bilaterale tra Italia

e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016, le Parti – come si osserva nella relazione introduttiva al provvedimento – intendono intensificare la lotta alla criminalità, alla corruzione e al riciclaggio di denaro attraverso una puntuale disciplina della materia dell'extradizione dei cittadini e del transito degli stessi, qui per l'ipotesi in cui un cittadino di una delle due Parti sia consegnato da uno Stato terzo all'altra Parte contraente e debba transitare sul territorio del proprio Paese. L'Accordo, sempre secondo la relazione introduttiva, costituisce un notevole progresso nelle relazioni italo-macedoni in materia, giacché la facoltà di estradizione dei propri cittadini era sinora sempre stata rifiutata dalla Repubblica di Macedonia.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo sull'extradizione, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli preceduti da un breve preambolo.

In particolare, osserva che l'articolo 1, che dispone in materia di estradizione dei cittadini, prevede la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini e fa espresso riferimento sia all'extradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. La facoltà di estradare i propri cittadini verrà esercitata da ciascuna delle Parti nei casi e alle condizioni previste nel successivo articolo 2, e comunque per tutti i reati per cui l'extradizione è prevista dalla legislazione nazionale, seppur entro i limiti prescritti dal già citato articolo 2.

Fa presente che, in base all'articolo 2, l'extradizione di tipo processuale sarà ammessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio di denaro che in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti siano punibili con una pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non inferiore al minimo edittale di quattro anni (comma 1). Il comma 2 prevede invece che l'extradizione di tipo esecutivo venga ammessa, per le

medesime categorie di reati, nei casi in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte siano di almeno due anni.

Rammenta che l'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione: detto transito, in particolare, dovrà svolgersi nel rispetto delle norme interne della Parte autorizzante, e solo in mancanza di cause di ordine pubblico chiaramente ostative al transito medesimo.

Rileva che l'articolo 4, infine, detta le clausole finali: in particolare è previsto che l'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti dovranno comunicarsi l'espletamento delle procedure interne per la ratifica dell'Accordo. È previsto che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto alla scadenza del sesto mese successivo alla data di comunicazione. L'Accordo si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.

Quanto all'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto anch'esso a Skopje il 25 luglio 2016, segnala che lo stesso rientra tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.

Rammenta che tale Accordo si compone di un breve preambolo e di sei articoli.

In particolare, l'articolo 1, comma 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale – purché non in contrasto con i rispettivi ordinamenti nazionali – e ne indica (comma 2) gli ambiti con riferimento, in particolare, alla notificazione degli atti giudiziari, all'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatori di indagati ed imputati), all'assunzione e trasmissione di perizie, all'acquisizione di documenti, all'invio di documenti, atti ed elementi di prova, alla ricerca ed identificazione di persone, al trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, all'esecuzione di ispezioni giudiziarie o all'esame di luoghi o di oggetti, all'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato, alla comunicazione dell'esito di procedimenti penali, alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari, allo scambio di informazioni in materia di diritto.

Rileva che l'esecuzione delle richieste di assistenza e l'eventuale rinvio delle stesse sono disciplinati dall'articolo 2, ai sensi del quale la Parte richiesta si impegna a collaborare tempestivamente, nel rispetto tuttavia della propria legislazione (comma 1). La norma prevede anche (comma 2) la possibilità che alla domanda di assistenza si dia riscontro solo subordinatamente a modalità particolari indicate dalla Parte richiesta, qualora essa non sia in grado di soddisfarla nelle modalità inizialmente previste dalla richiedente. La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria anche qualora questa interferisca con un procedimento penale in corso nel proprio territorio (comma 3).

Fa presente che con l'articolo 3, comma 1 vengono disciplinate le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie, ma informandone l'Autorità centrale, cui dovrà

pervenire copia della richiesta indirizzata in via diretta (comma 2). L'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le capacità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra l'altro, espressamente prevista (comma 3) l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

Segnala che l'articolo 5 dispone in materia di accertamenti bancari e finanziari prevedendo (comma 1) che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattiene sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario (comma 3).

Rammenta, infine, che l'articolo 6 contiene le clausole finali dell'Accordo, il quale, modificabile in forma scritta, ha durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo, che avrà effetto decorsi i sei mesi successivi alla data di comunicazione, non pregiudicherà le procedure avviate prima della cessazione medesima. Come per il precedente, l'Accordo in esame si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi italo-macedoni in esame, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi. L'ar-

ticolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 11.15.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 392 Molteni e C. 460 Morani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 392 Molteni e C. 460 Morani, in materia di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, sono stati auditi i rappresentanti dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime; il Consiglio Nazionale Forense (CNF) e dell'Unione delle Camere penali italiane (UCPI); e l'Associazione nazionale magistrati (ANM).

Sono stati inoltre auditi i professori: Nicola Triggiani, Agostino De Caro, Stefano Preziosi, Giuseppe DELLA MONICA e Giorgio SPANGHER.

Rammenta, inoltre che il ciclo di audizioni si concluderà domani con l'audi-

zione di Carlo Nordio, ex Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Venezia.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ravvisa la necessità che la Commissione acquisisca dal Ministero della Giustizia i dati statistici relativi ai procedimenti che vengono definiti con l'ergastolo, ciò al fine di comprendere quale potrebbe essere l'incidenza sul reale corso dei procedimenti derivante dall'approvazione del provvedimento in discussione.

Giulia SARTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta della collega Bartolozzi, sottolinea anche l'opportunità che la Commissione acquisisca ulteriori dati statistici relativi al numero dei procedimenti che, a seguito dell'approvazione del provvedimento in titolo, si trasferirebbero alla corte d'assise. Rileva, infatti, che se il fine delle proposte di legge in esame è quello di assicurare una pena certa e adeguata a chi ha commesso reati gravissimi, è opportuno valutare se la previsione del giu-

dizio abbreviato abbia come conseguenza un aggravio dei dibattimenti con un relativo ritardo nell'emanazione delle sentenze. Ritiene che su tale questione la Commissione debba ragionare attentamente per trovare una soluzione condivisa.

Rammenta, inoltre, che nella prossima seduta la Commissione adotterà un testo base e sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 ottobre 2018.

**Disposizioni in materia di azione di classe.
Esame emendamenti C. 791-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.15 alle 12.40 e dalle 16.10 alle 16.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	32
Disposizioni in materia di azione di classe. C. 791-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	33
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	36
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 1125 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 13.50.

Sui lavori della Commissione.

Maria Elena BOSCHI (PD) richiama l'attenzione del presidente Borghi e dei colleghi in ordine alla circostanza, che reputa del tutto inedita e singolare, per cui la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, formalmente approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione dello scorso 27 settembre, non risulta al momento ancora trasmessa alle Camere, in deroga al termine all'uopo previsto dalla legge n. 196 del 2009 in

materia di contabilità pubblica. Osserva altresì che, stando alle ultime agenzie di stampa, nella giornata odierna potrebbe avere luogo un nuovo vertice politico a Palazzo Chigi per ridiscutere eventualmente i contenuti della medesima Nota di aggiornamento, con possibili ripercussioni in ordine alla programmazione dei lavori parlamentari.

Tanto premesso, invita pertanto il presidente Borghi ad attivarsi, nei limiti del possibile e delle sue prerogative, affinché la Nota di aggiornamento del DEF 2018 possa essere presentata quanto prima alle Camere.

Andrea MANDELLI (FI) si associa alle valutazioni testé formulate dall'onorevole Boschi, anche al fine di prendere eventualmente in considerazione una diversa articolazione del ciclo di audizioni sulla Nota di aggiornamento del DEF 2018 già deliberato dall'Ufficio presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione dello scorso 26 settembre.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel dichiarare che sarà sua cura dare corso alle sollecitazioni avanzate dagli onorevoli Boschi e Mandelli in ordine ai tempi di trasmissione alle Camere della Nota di aggiornamento del DEF 2018, avverte che ogni questione inerente alla programmazione dei lavori relativi all'esame di tale rilevante documento potrà comunque essere affrontata e discussa nell'ambito dall'Ufficio presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, già convocato per la giornata di domani.

Disposizioni in materia di azione di classe.

C. 791-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di azione di classe, integrando a tal fine il codice di procedura civile e provvedendo all'abrogazione delle vigenti norme recate dal codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005. Fa preliminarmente presente che l'articolo 4 del testo in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tanto premesso, ritiene che, al fine di verificare l'effettiva neutralità del provvedimento, andrebbe acquisita una conferma

in merito al fatto che – secondo quanto già evidenziato dalla relazione tecnica riferita all'A.C. 1335-A della passata legislatura, che recava disposizioni sostanzialmente identiche a quelle contenute nel provvedimento oggi in discussione – le attività e gli adempimenti previsti dal testo in esame possano tuttora essere realizzati con le risorse già esistenti a legislazione vigente, con particolare riferimento alle risorse finalizzate all'adeguamento dei sistemi informativi e delle attività processuali.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA, in riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 840-*bis*, secondo comma, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un elenco pubblico di organizzazioni e associazioni presso il Ministero dello sviluppo economico, evidenzia la necessità di prevedere che il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa sia fissato in misura tale da consentire di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco.

Per quanto attiene all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 840-*quinqies*, che prevede, tra l'altro, che le sanzioni amministrative pecuniarie applicate a chi rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o a chi distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio siano devolute in favore di cassa delle ammende, fa presente che lo stesso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri giacché si tratta di nuove entrate per l'erario e pertanto la devoluzione delle stesse in favore di cassa delle ammende non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica previsti a legislazione vigente.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 791-A, recante Disposizioni in materia di azione di classe;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 840-*bis*, secondo comma, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un elenco pubblico di organizzazioni e associazioni presso il Ministero dello sviluppo economico appare necessario prevedere che il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa sia fissato in misura tale da consentire di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco;

l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 840-*quinquies*, che prevede, tra l'altro, che le sanzioni amministrative pecuniarie applicate a chi rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o a chi distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio siano devolute in favore di cassa delle ammende, non determina nuovi o maggiori oneri giacché si tratta di nuove entrate per l'erario e pertanto la devoluzione delle stesse in favore di cassa delle ammende non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica previsti a legislazione vigente,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 840-*bis*, secondo comma, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco ».

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) dichiara il voto contrario del gruppo di

Forza Italia sulla proposta di parere del relatore, esprimendo serie perplessità in particolare circa la possibilità di assicurare il funzionamento del portale dei servizi telematici, istituito presso il Ministero della giustizia, in condizioni di effettiva neutralità finanziaria, in considerazione anche dei nuovi compiti ad esso attribuiti dal provvedimento in esame.

Al riguardo, preannuncia peraltro che il gruppo di Forza Italia ha presentato la proposta emendativa Zanettin 4.1, volta a prevedere uno specifico stanziamento per l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei relativi oneri.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), associandosi alle considerazioni testé svolte dalla collega Prestigiacomo, evidenzia altresì che, laddove il testo dell'A.C. 1335-A, approvato dalla Camera dei deputati nella passata legislatura, demandava ad appositi decreti attuativi la disciplina concreta dell'utilizzo del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia nei procedimenti di *class action*, il provvedimento ora all'esame della Commissione bilancio ne definisce invece in via diretta ed immediata l'operatività ed il coinvolgimento.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA precisa che l'utilizzo nei procedimenti di *class action* del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia era già previsto dall'A.C. 1335-A, approvato nella passata legislatura dalla Camera dei deputati, e che in occasione del suo esame parlamentare la relazione tecnica allora presentata e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato aveva garantito che al funzionamento dello stesso si sarebbe comunque provveduto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, rassicurazione quest'ultima che può ritenersi confermata anche in riferimento a quanto previsto dal provvedimento ora in discussione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché l'emendamento Colletti 1.211 (*nuova formulazione*) e gli emendamenti 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405 e 1.406 della Commissione.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala gli emendamenti Perantoni 1.210 e Colletti 1.211 (*Nuova formulazione*), che prevedono che il contributo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa nell'elenco pubblico delle associazioni e delle organizzazioni legittimate a proporre l'azione di classe, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, sia fissato in misura non superiore a quella necessaria a far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco medesimo, con ciò intendendosi che la misura stessa possa in ipotesi risultare inferiore e, come tale, non consentire di far integralmente fronte alle predette spese. Propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti Perantoni 1.210 e Colletti 1.211 (*Nuova formulazione*), salvo che gli stessi non vengano riformulati nel senso di prevedere che i contributi siano determinati in misura tale da far comunque fronte alle citate spese.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Zanettin 1.200, che è volta a regolare l'azione di classe, prevedendo l'istituzione presso il Ministero della giustizia del Registro delle associazioni di classe in luogo dell'elenco pubblico all'uopo previsto dal testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, senza peraltro prevedere un contributo per l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione stessa. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Varchi 1.22 e Ferri 1.215, che prevedono che l'azione di classe possa essere esperita anche nei confronti delle pubbli-

che amministrazioni. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle citate proposte emendative;

Ferri 1.135, che è volta a prevedere che l'azione inibitoria collettiva possa essere esperita anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con conseguente applicazione dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile, il quale prevede, tra l'altro, il pagamento di una somma di denaro in caso di inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento inibitorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Zanettin 4.1, che è volta a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria e a sostituirla con una disposizione che quantifica in 300.000 euro per il 2018 gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento – derivanti in particolare dal funzionamento del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia – provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità, anche dal punto di vista temporale, della quantificazione dell'onere e alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 nonché gli emendamenti 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405 e 1.406 della Commissione non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di

idonea quantificazione e copertura. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti Perantoni 1.200 e Colletti 1.211 (*Nuova formulazione*), a condizione che gli stessi vengano riformulati in modo tale da specificare che il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa nell'elenco pubblico delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a proporre l'azione di classe, di cui al secondo comma del nuovo articolo 840-*bis* del codice di procedura civile, sia fissato « in misura tale da consentire comunque » di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco medesimo. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 nonché sugli emendamenti 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405 e 1.406 della Commissione.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.210 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sostituire le parole: « non superiore a quella necessaria a » con le seguenti: « tale da consentire comunque di »;

sull'emendamento 1.211 (*Nuova formulazione*) con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sostituire le parole: « non superiore a quella necessaria » con le seguenti: « tale da consentire comunque di far fronte »;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.22, 1.135, 1.200, 1.215 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 1123 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2018.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nel corso della precedente seduta dalla relatrice, precisa che in relazione alle attività di prevenzione e ripristino del danno da movimenti transfrontalieri sono stati prudenzialmente stimati oneri pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2018 e a 120.000 euro annui a decorrere dal 2018, quale somma complessiva in termini di contributo per il Segretariato, fermo restando che i predetti importi devono comunque intendersi quali limiti di spesa.

Assicura inoltre che dagli articoli 6 e 7 del Protocollo, concernenti rispettivamente le esenzioni per i costi dovuti dall'operatore in relazione al danno verificatosi e le limitazioni temporali, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1123 Governo, recante Ratifica ed esecuzione

del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in relazione alle attività di prevenzione e ripristino del danno da movimenti transfrontalieri sono stati prudenzialmente stimati oneri pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2018 e a 120.000 euro annui a decorrere dal 2018, quale somma complessiva in termini di contributo per il Segretariato, fermo restando che i predetti importi devono comunque intendersi quale limite di spesa;

dagli articoli 6 e 7 del Protocollo, concernenti rispettivamente le esenzioni per i costi dovuti dall'operatore in relazione al danno verificatosi e le limitazioni temporali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge che, in relazione agli oneri valutati, prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3 sopprimere il comma 2 ».

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 1125 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, con riferimento al provvedimento in discussione, corredato di relazione tecnica, fa presente che nella scorsa legislatura un analogo disegno di legge (C. 4475) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2017, ma che il Senato non ne ha tuttavia completato l'esame prima della conclusione della legislatura.

Passando quindi all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che sull'analogo provvedimento presentato nella scorsa legislatura (C.4475) il Governo aveva chiarito che il meccanismo di determinazione dei contributi previsto dall'Accordo in esame – basato su quote volontarie sottoposte ad approvazione del Comitato direttivo della Commissione RAMOGE e quote ordinarie stabilite direttamente dalla Commissione – non è suscettibile di determinare un incremento degli stanziamenti di bilancio. Sulla base di tali presupposti, non ha pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Rileva, altresì, che la relazione tecnica riferita al provvedimento in esame fa riferimento alla legge di bilancio per il 2017, evidenziando come peraltro gli stanziamenti citati risultino identici anche nella legge di bilancio per il 2018. Tanto premesso, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento in esame parere favorevole.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA, attesa l'insussistenza di profili pro-

blematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; *b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 1127 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 39

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. Atto n. 41 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza del Vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; *b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

C. 1127 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1127, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione e dell'Accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione.

Segnala preliminarmente come le due intese siano finalizzate al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale ed investano l'ambito di competenza della Commissione Finanze in quanto dettano misure specificatamente rivolte al contra-

sto alla corruzione e al riciclaggio di denaro, nonché in materia di accertamenti bancari e finanziari.

Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, evidenzia che l'articolo 1 dispone in materia di estradizione dei cittadini di uno degli Stati contraenti verso l'altro Stato, alle condizioni previste nell'articolo 2, e comunque per tutti i reati per cui l'estradizione è prevista dalla legislazione nazionale.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala che il comma 1 dell'articolo 2 disciplina l'ambito di applicazione dell'estradizione di tipo processuale, prevedendo che essa sarà ammessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio di denaro, che in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti siano punibili con una pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non inferiore al minimo edittale di quattro anni.

Il comma 2 prevede invece che l'estradizione di tipo esecutivo venga ammessa, per le medesime categorie di reati, nei casi in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte siano di almeno due anni.

L'articolo 3 disciplina il transito dei soggetti da estradare sul territorio di una delle Parti contraenti, mentre l'articolo 4 detta le clausole finali, riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo, la durata, le modalità di recesso e l'ambito di applicazione.

Passando a illustrare l'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, rammenta che esso rientra tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale, anche tenuto conto dell'intensificazione e dell'amplia-

mento dei rapporti bilaterali italo-macedoni nei settori economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori.

Esso si compone di un breve preambolo e di sei articoli. L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale e ne indica gli ambiti.

L'articolo 2 disciplina l'esecuzione delle richieste di assistenza e l'eventuale rinvio delle stesse. In tale ambito si prevede la possibilità che alla domanda di assistenza si dia riscontro solo subordinatamente a modalità particolari indicate dalla Parte richiesta, che può rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria qualora questa interferisca con un procedimento penale in corso nel proprio territorio.

Con l'articolo 3 vengono disciplinate le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, mentre l'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, il quale interviene in materia di accertamenti bancari e finanziari prevedendo, al comma 1, che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattiene sul territorio dello Stato richiesto, fornendo le relative informazioni, comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a essi riferibili.

In tale contesto il comma 2 prevede che la Parte richiesta comunica tempestivamente alla Parte richiedente l'esito degli accertamenti effettuati, mentre il comma 3 stabilisce che l'assistenza non possa essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

L'articolo 6 contiene le clausole finali dell'Accordo. Come l'Accordo in materia di estradizione, anche l'Accordo in materia di assistenza giudiziaria si applica alle

richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.

Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi italo-macedoni, di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, evidenzia che esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli Accordi e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo.

Atto n. 41.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 19 settembre scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che sull'Atto è stato svolto un breve ciclo di audizioni informali, nel corso del quale sono stati formulati alcuni rilievi al testo del provvedimento.

Invita quindi il rappresentante del Governo ad intervenire.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, essendo emersa la necessità di chiarire se il provvedimento in esame debba ritenersi applicabile anche ai buoni-pasto, informa che l'Agenzia delle entrate e il Dipartimento delle finanze hanno confermato come questi ultimi continuino ad essere assoggettati alla disciplina IVA prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali di cui all'articolo 75, commi 3 e 4, della legge n. 413 del 1991 e pertanto, per questa ragione, essi non vengono citati nel testo dello schema di decreto legislativo. Al fine di evitare dubbi interpretativi, il Governo ritiene pertanto opportuno espungere il riferimento alla disciplina speciale dei buoni-pasto dal preambolo dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Il Governo non ritiene invece di condividere le ulteriori richieste di modifica al testo emerse nel corso delle richiamate audizioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Daniele Checchi, membro del Consiglio Direttivo dell'ANVUR, e di Paola Gargiulo, coordinatrice dell'*Italian Open Science Support Group* (IOSSG), nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 395 Gallo, recante « Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica » 42

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 ottobre 2018.

Audizione informale di Daniele Checchi, membro del Consiglio Direttivo dell'ANVUR, e di Paola Gargiulo, coordinatrice dell'*Italian Open Science Support*

***Group* (IOSSG), nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 395 Gallo, recante « Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00078 Foti: Ammodernamento e messa in sicurezza della strada statale 45 « della Val Trebbia », con particolare riguardo al tratto Cernusca-Rivergaro	44
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	48
5-00103 Butti: Tempi e costi di realizzazione della cosiddetta « Variante della Tremezzina » ...	44
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	49
5-00220 Anzaldi: Messa in sicurezza della strada statale 407 « Basentana »	44
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	50
5-00265 Vianello: Completamento funzionale e messa in sicurezza del tratto tarantino della strada statale 100	45
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	51
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00580 Lucchini: Realizzazione della galleria di Coltrondo	45
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	52
5-00581 Cortelazzo: Requisiti dei membri della Commissione incaricata di eseguire l'analisi costi/benefici sulle grandi opere	45
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	53
5-00582 Muroni: Realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo	46
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	54
5-00583 Terzoni: Procedura di esproprio delle aree ricadenti nel Piano di area vasta nell'ambito del progetto « Quadrilatero Umbria-Marche »	46
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	55
5-00584 Butti: Tempi di riapertura del Ponte sull'Adda ed eventuale realizzazione di infrastrutture alternative	46
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	56
5-00585 Orlando: Modalità di realizzazione del terzo lotto della variante Aurelia Spezia, in seguito alla risoluzione del contratto precedentemente sottoscritto tra Anas e Toto Spa .	47
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	57

INTERROGAZIONI

Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il Viceministro alle infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 12.10.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione in tema di infrastrutture.

Avverte che non essendovi obiezioni, la pubblicità delle sedute è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

5-00078 Foti: Ammodernamento e messa in sicurezza della strada statale 45 « della Val Trebbia », con particolare riguardo al tratto Cernusca-Rivergaro.

Il Viceministro Edoardo RIXI, scusandosi preliminarmente per il ritardo, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (Fdi) si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, nella quale vengono forniti dati e informazioni già noti e decisamente sconfortanti, senza invece dare conto di come si intenda utilizzare le risorse disponibili per la manutenzione ordinaria e per gli interventi sull'asse stradale necessari per mettere in sicurezza l'arteria. Fa presente che si tratta di una strada ad elevato rischio di sicurezza che durante il periodo estivo, data la peculiare conformazione gradita ai motociclisti, registra un tasso di incidentalità estremamente significativo. Pur consapevole che al cambio di competenza in ordine alla valutazione di impatto ambientale possa conseguire un ritardo nella realizzazione degli interventi, ritiene che non si possa attribuire solo a questo fattore l'inaccettabile ritardo complessivo nell'avvio dei lavori che, secondo quanto riportato dal Viceministro, sarebbe rinviato ad una data addirittura successiva a quella già lontana indicata dal precedente Governo.

5-00103 Butti: Tempi e costi di realizzazione della cosiddetta « Variante della Tremezzina ».

Il Viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessio BUTTI (Fdi) nel ringraziare il Viceministro per la risposta, che contiene dati a lui già noti, sottolinea l'importanza dell'opera per il territorio, anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, in quanto collega la Lombardia alla Valtellina e alla provincia di Sondrio. Ricorda

infatti che sono state indicate, come località per lo svolgimento dei Giochi invernali 2026, Cortina e Milano e che, nel caso la scelta ricada su Milano, le attività sportive si svolgeranno in Valtellina, rendendo la variante della Tremezzina, insieme alla strada statale 36, un'opera strategica.

Fa presente che l'opera è richiesta dal territorio sin dal 2007 e viene infatti definita un'opera spontanea, dal momento che è stato il mondo economico a pagare i primi studi di fattibilità. Sottolineando favorevolmente il reperimento di ulteriori 27 milioni di euro, esprime tuttavia una forte preoccupazione in ordine all'effettivo rispetto della data di dicembre 2018, prevista per l'appalto dell'opera. Nella risposta il rappresentante del Governo ha infatti fatto presente che non è stato completato il progetto definitivo né è stato avviato il progetto esecutivo e pertanto invita il Governo ad attuare le misure di propria competenza affinché venga rispettato detto termine.

5-00220 Anzaldi: Messa in sicurezza della strada statale 407 « Basentana ».

Il Viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*allegato 3*).

Michele ANZALDI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, dalla quale emerge la certezza che ad ottobre i lavori saranno avviati. Evidenzia che si tratta di una strada ad alta frequenza di mezzi e con un grave livello di pericolosità, come testimoniano i numerosi incidenti registrati negli ultimi anni, di cui l'ultimo solo qualche ora fa. Sottolinea pertanto come anche un solo giorno di ritardo potrebbe far crescere questa infausta statistica e auspica quindi che gli ulteriori interventi di messa in sicurezza citati nella risposta non condizionino negativamente l'avvio dei cantieri.

5-00265 Vianello: Completamento funzionale e messa in sicurezza del tratto tarantino della strada statale 100.

Il Viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*allegato 4*).

Giovanni VIANELLO (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta resa dal Viceministro, dalla quale si evince finalmente la precisa volontà del Governo di approntare una pianificazione sulla strada in oggetto, ad elevata incidentalità. Esprime perplessità rispetto all'inserimento, da parte della regione Puglia, di un solo tratto dell'arteria nel Piano regionale dei trasporti e al riguardo auspica di conoscere presto le motivazioni sottese a tale scelta.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il Viceministro alle infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 12.30.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-00580 Lucchini: Realizzazione della galleria di Coltrondo.

Mirco BADOLE (Lega), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mirco BADOLE (Lega), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il Viceministro della risposta della quale si ritiene parzialmente soddisfatto. Comprendendo le motivazioni sottese alla mancata inclusione dell'opera nel Piano pluriennale dell'ANAS, esprime soddisfazione per gli interventi previsti, volti al miglioramento tecnico funzionale della tratta, che, ricorda, ricade in una zona fortemente disagiata.

5-00581 Cortelazzo: Requisiti dei membri della Commissione incaricata di eseguire l'analisi costi/benefici sulle grandi opere.

Giorgio MULÈ (FI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giorgio MULÈ (FI), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Esprime sorpresa e preoccupazione per quanto in essa contenuto, dal momento che la notizia che il professor Intriери fosse un pregiudicato era nota fin dal 14 settembre e che il suo allontanamento dalla Commissione è avvenuto il successivo 27 settembre, peraltro non per esplicita determinazione del Ministro, bensì per dimissioni da questi rese spontaneamente. Si dichiara basito che il Ministero non abbia ancora avviato i controlli riguardo alle posizioni dei componenti della Commissione istituita al suo interno e delle ulteriori posizioni apicali auspica che quanto prima siano fatte tutte le verifiche per evitare che vengano pericolosamente messi a disposizione di soggetti che non dovrebbero averne diritto tutti i dati relativi alle grandi opere.

5-00582 Muroi: Realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo.

Rossella MURONI (LeU), illustra l'interrogazione in titolo. Fa presente, inoltre, di aver più volte chiesto al Ministro di avere le valutazioni sulle singole opere infrastrutturali del Paese, tra le quali la bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, oggetto di una importante campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Giudica tale opera, progettata 30 anni addietro, non più rispondente alla realtà economica del territorio, non adeguata rispetto al Piano regionale dei trasporti né funzionale alla riduzione dell'inquinamento da traffico, in ordine al quale ricorda i recenti interventi di blocco disposti dai territori del Nord e del Centro Italia. Fa presente che intorno all'opera oggetto dell'atto di sindacato ispettivo sono sorti numerosi comitati e associazioni che nel mese di luglio hanno formalmente chiesto al Ministro la ricollocazione dei fondi previsti su altri progetti a minore impatto ambientale.

Il Viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*), facendo presente che nell'ambito dell'analisi costi/benefici sono valutati anche i costi ambientali.

Rossella MURONI (LeU), replicando, auspica che questo processo di revisione delle grandi opere sia partecipato, pubblico e trasparente, in linea con i principi che il Governo attuale dichiara in ogni occasione, stanti i numerosi comitati sorti intorno a tali opere e considerate le dichiarazioni rese da numerosi sindaci dei territori interessati. Invita pertanto il Governo ad avviare un percorso di confronto, volto anche a recepire le richieste e delle osservazioni che provengono dai territori e a studiare contestualmente ipotesi alternative che, in ottemperanza degli obiettivi ambientali, valorizzino la mobilità su ferro.

5-00583 Terzoni: Procedura di esproprio delle aree ricadenti nel Piano di area vasta nell'ambito del progetto « Quadrilatero Umbria-Marche ».

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Patrizia TERZONI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal Viceministro, dalla quale si evince che finalmente i territori oggetto del vincolo di esproprio saranno restituiti ai legittimi proprietari, che potranno ripristinare le pregresse destinazioni urbanistiche.

5-00584 Butti: Tempi di riapertura del Ponte sull'Adda ed eventuale realizzazione di infrastrutture alternative.

Alessio BUTTI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Alessio BUTTI (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Ritiene che la limitazione del traffico sia per tonnellaggio che per velocità non possa essere una soluzione praticabile rispetto ai problemi che investono il territorio. Giudica inaccettabile che di tutti i cavalcavia che insistono sull'area oggetto dell'interrogazione alcuni siano chiusi, altri crollati e i restanti abbiano restrizioni di traffico significative. Sottolinea che il sistema di viabilità alternativa è al collasso e che le imprese manifatturiere che producono materiali pesanti non riescono a trasferire la loro produzione. Evidenzia che il termine di due anni per l'esecuzione dei lavori non costituisce una soluzione bensì un ulteriore problema a carico di cittadini e imprese e pur apprezzando la disponi-

bilità a valutare una riapertura anticipata della sede stradale, preannuncia ulteriori interventi volti a sensibilizzare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul tema oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

5-00585 Orlando: Modalità di realizzazione del terzo lotto della variante Aurelia Spezia, in seguito alla risoluzione del contratto precedentemente sottoscritto tra Anas e Toto Spa.

Andrea ORLANDO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Andrea ORLANDO (PD), replicando, ringrazia il Viceministro della risposta, della quale si dichiara soddisfatto, in particolare per impegni temporali enunciati,

rispetto ai quali vigilerà per verificarne il rispetto. Ritiene utile che quanto prima si istituisca un tavolo che svolga un monitoraggio degli interventi indicati nella risposta del rappresentante del Governo e che gestisca l'impatto occupazionale. Osserva, infatti, che i tre lotti funzionali nei quali è stata suddivisa l'opera non consentiranno l'assunzione di tutto il personale attualmente non impiegato conseguentemente alla risoluzione del contratto. Auspica inoltre una forte integrazione di tutte le amministrazioni coinvolte e invita il Governo, in ordine alle ipotesi alternative per la zona Carozzo, a mettere in atto un confronto preventivo con le popolazioni e le amministrazioni del luogo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

5-00078 Foti: Ammodernamento e messa in sicurezza della strada statale 45 «della Val Trebbia», con particolare riguardo al tratto Cernusca-Rivergaro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa evidenzio che l'ammontare complessivo dell'investimento destinato all'ammodernamento della SS 45 della Val Trebbia – circa 70 milioni di euro – comprende sia interventi di manutenzione straordinaria, per un importo stimato di circa 16 milioni di euro, sia nuove opere per l'adeguamento e la messa in sicurezza della citata infrastruttura, con un importo complessivo di circa 54 milioni di euro.

Per quanto attiene alle nuove opere, il Contratto di Programma ANAS 2016-2020, approvato con decreto interministeriale MIT-MEF del 27 dicembre 2017, prevede uno stralcio dell'intervento complessivo valutato in circa 41,6 milioni di euro.

L'intervento, denominato SS 45 di Val Trebbia – Ammodernamento del tratto Rio Cernusca – Rivergaro (stralcio), consiste nella messa in sicurezza del tratto della SS 45 compreso tra Rivergaro (km 121+500) e la località Cernusca, in comune di Travo (km 110+300).

La progettazione definitiva, a cura di ANAS, è stata attivata nel 2017.

Il progetto prevede l'allargamento, ove possibile, della sede stradale esistente e la rettifica di numerose curve, con parziali traslazioni del tracciato, per una lunghezza di circa 11 chilometri; la sezione tipo adottata corrisponde alla categoria C2, ai sensi del decreto ministeriale 5 novembre 2001, con una corsia per senso di marcia e larghezza complessiva della piattaforma stradale di 9,5 metri.

Nel corso della progettazione è stata ravvisata la necessità di approfondire gli

aspetti geologici dell'area oggetto dei lavori, caratterizzata da un'elevata presenza di fenomeni di dissesto, in modo da garantire la compatibilità dell'intervento con il contesto geomorfologico di riferimento; pertanto, è in fase di attivazione una ulteriore campagna di indagini geognostiche, integrativa di quella svolta nel primo semestre 2017.

Contestualmente, sono in corso incontri con i comuni interessati e approfondimenti di dettaglio relativamente ad alcuni aspetti progettuali.

Per quanto riguarda poi gli aspetti procedurali, informo che nel corso della progettazione definitiva sono intervenute nuove disposizioni normative che hanno trasferito alcune competenze ad altri organi dello Stato. In particolare, secondo quanto previsto dal citato Contratto di Programma 2016-2020, il progetto dovrà essere sottoposto al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ai sensi del combinato disposto del decreto MIT del 19 giugno 2015 e dell'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Inoltre, in considerazione dell'intervenuto decreto legislativo n. 104 del 2017, in vigore dal 21 luglio 2017, la competenza sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è stata trasferita dalla regione Emilia Romagna al Ministero dell'ambiente.

Assicuro che il Ministero monitorerà il prosieguo dell'*iter*.

ALLEGATO 2

**5-00103 Butti: Tempi e costi di realizzazione della cosiddetta
« Variante della Tremezzina ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'intervento in questione concerne la realizzazione della variante alla SS 340 Regina in corrispondenza degli abitati di Colonno, di Sala Comacina, di Ossuccio, di Lenno, di Mezzegra, di Tremezzo e di Griante.

Ad aggiornamento di quanto esposto dall'Onorevole interrogante, informo che il 9 febbraio 2018 la società ANAS ha inviato al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna il progetto definitivo presentato e concordato con la Soprintendenza per il prosieguo dell'*iter* della Conferenza dei servizi decisoria.

Il successivo 1° marzo, il Provveditorato di Milano ha riavviato il procedimento della citata Conferenza che si è conclusa positivamente in data 27 aprile 2018; il Ministero ha quindi inviato l'atto conclusivo alla regione Lombardia, che si è espressa favorevolmente nella seduta del 14 maggio scorso.

Il successivo 29 maggio il Provveditorato ha formalizzato il provvedimento finale di approvazione del progetto definitivo per il perfezionamento dell'intesa Stato-Regione.

Il costo dell'opera è pari a circa 354 milioni di euro; l'intervento, previsto nel decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto Sblocca Italia), è stato completamente finanziato per un importo di circa 327 milioni di euro, di cui 120 a carico della regione Lombardia comprensivo dei fondi FSC. L'opera è stata inserita nel Contratto di Programma ANAS 2016-2020 per un importo di circa 327 milioni di euro, con appaltabilità entro la fine del 2018.

Gli ulteriori finanziamenti di circa 27 milioni, dovuti all'aumento della lunghezza delle gallerie e delle parti interrato richieste della Soprintendenza, sono stati inseriti nel Fondo Infrastrutture 2017, previsto per il prossimo aggiornamento del Contratto di Programma.

Da ultimo, il 12 settembre scorso il Ministero ha chiesto ad ANAS di inoltrare al Consiglio Superiore dei lavori pubblici il progetto definitivo per il parere di competenza, propedeutico alla messa a punto del relativo progetto esecutivo. Al riguardo, ANAS ha comunicato che, oltre al completamento del progetto definitivo, ha avviato le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva in modo da appaltare l'intervento entro il prossimo dicembre.

ALLEGATO 3

**5-00220 Anzaldi: Messa in sicurezza della strada statale 407
« Basentana ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione ai lavori di riqualificazione sulla strada statale 407 Basentana – 1° stralcio – tra il chilometro 40,320 e il chilometro 42,220, la società ANAS ha comunicato che ad oggi sono state espletate tutte le fondamentali attività propedeutiche per l'intervento e che l'*iter* amministrativo necessario è in corso di perfezionamento.

La pubblicazione del bando, inizialmente prevista per luglio 2018, avverrà entro la fine del prossimo mese di ottobre, poiché nell'investimento complessivo pari a 6,8 milioni di euro, fissato in fase di redazione della progettazione esecutiva,

ANAS ha valutato l'opportunità di effettuare una serie di migliorie tecniche per implementare gli standard di sicurezza sulla SS 407.

Ed infatti, oltre alla prevista installazione dello spartitraffico centrale, sono stati programmati altri interventi quali il rifacimento del cosiddetto arginello per l'installazione di nuove barriere di sicurezza stradale, l'allargamento della banchina in destra, la sistemazione delle opere idrauliche, l'esecuzione di nuova pavimentazione nonché l'inserimento di nuova segnaletica stradale.

ALLEGATO 4

5-00265 Vianello: Completamento funzionale e messa in sicurezza del tratto tarantino della strada statale 100.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per il completamento funzionale e la messa in sicurezza del tratto non ammodernato della SS 100 la società ANAS ha evidenziato che sono tuttora in corso proficue interlocuzioni con gli enti locali, in particolare con la regione Puglia, finalizzate ad attivare un intervento strutturato per l'ampliamento a 4 corsie della citata statale, tra il chilometro 44,500 e il chilometro 58,300.

Infatti, sebbene la programmazione di ANAS non preveda alcun intervento lungo la SS 100, nel Piano Regionale dei Trasporti (PRT) della regione Puglia è stato inserito un intervento di ammodernamento del tratto tra i chilometri 44,500 e 52,600, finanziato per un importo pari a circa 25 milioni di euro, a valere sul Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, approvato con delibera CIPE del 28 febbraio 2018.

Al riguardo, occorre però evidenziare che per avviare le attività progettuali da parte di ANAS è necessario che le opere

descritte vengano inserite all'interno della rimodulazione del Contratto di programma 2016-2020, in accordo con il Ministero e nel rispetto dell'articolazione finanziaria di cui alla citata delibera CIPE.

Per quanto riguarda invece la realizzazione del nuovo svincolo di interconnessione della SS 7 Appia con la A14 in comune di Palagiano, ANAS ha inserito l'intervento nel proprio piano dei fabbisogni per la manutenzione programmata e, conseguentemente, ha riavviato le attività progettuali che recepiranno tutte le prescrizioni formulate dalla Società Autostrade per l'Italia.

Il progetto esecutivo verrà quindi sottoposto alla medesima Società, quale ente gestore della A14, per il rilascio delle autorizzazioni di competenza e per il perfezionamento di eventuali atti concessori.

L'appalto delle opere è previsto per il 2019.

ALLEGATO 5

5-00580 Lucchini: Realizzazione della galleria di Coltrondo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto della galleria Coltrondo, sulla strada statale 52, è inserito nel Piano Pluriennale ANAS 2015-2019 per un importo complessivo di circa 70 milioni di euro.

Tale intervento – di cui è in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica – presenta però tempi di autorizzazione e di realizzazione particolarmente lunghi non compatibili con l'obiettivo del Piano Cortina 2021, pertanto la società ANAS non lo ha inserito nel Piano stesso.

Ad ogni modo, la medesima ANAS, al fine di valutare la possibilità di antici-

pare, nel breve termine, la realizzazione di interventi diffusi di messa in sicurezza delle strade statali 51-*bis* e 52, di più rapida attuazione, ha sviluppato e condiviso con il territorio una serie di interventi in sede, ricomprendendoli in uno specifico Piano.

Gli interventi previsti, che interessano in larga parte il comune di Santo Stefano di Cadore e ricadono nella tratta della strada statale 52 interessata dai fenomeni di dissesto idrogeologico, intendono garantire un miglioramento tecnico funzionale della tratta stessa.

ALLEGATO 6

5-00581 Cortelazzo: Requisiti dei membri della Commissione incaricata di eseguire l'analisi costi/benefici sulle grandi opere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La struttura tecnica di missione istituita nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di effettuare la valutazione costi-benefici delle grandi opere contava 14 esperti nominati con apposito decreto tuttora all'esame dei competenti organi di controllo.

Circa la posizione del professor Intrieri informo che dal *curriculum* e dalle dichiarazioni rese dallo stesso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e dalla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità sottoscritta ai sensi dell'ar-

ticolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 39 del 2013 e della Delibera ANAC 133 del 3 agosto 2016 non risultava quanto segnalato nel *question time*.

Si segnala che il professor Intrieri ha rassegnato le proprie dimissioni il 27 settembre scorso, in un momento nel quale, considerato il breve lasso di tempo dall'avvio del procedimento di conferimento dell'incarico, l'Amministrazione non aveva ancora avviato i controlli di cui all'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

ALLEGATO 7

5-00582 Muroli: Realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla questione della realizzazione e del completamento delle opere pubbliche di rilievo nazionale, e tra queste la bretella Campogalliano-Sassuolo, il Governo ha più volte avuto modo di riferire che l'analisi e la valutazione del rapporto costi-benefici, strumenti indispensabili per avere chiara la realtà dei fatti e per procedere nell'azione politica, sono in fase avanzata.

Confermo che la Struttura Tecnica di Missione è al lavoro con metodologie operative obiettive e che nell'analisi si terrà senz'altro conto della situazione di contesto, dei vincoli e delle concrete possibilità circa la realizzazione delle opere oggetto di esame.

Assicuro che verrà garantito l'interesse pubblico, scevro da ogni condizionamento o indirizzo politico-ideologico, e che l'esito dell'analisi terrà conto naturalmente di tutte le eventualità, anche dal punto di vista tecnico-giuridico oltre che economico-finanziario.

Chiaramente queste analisi richiedono tempi che, per quanto comprimibili, non sono trascurabili e, come più volte si è avuto modo di precisare, la Struttura prevede di terminare i lavori entro la fine del corrente anno.

All'esito dei lavori il Governo conta di mettere in campo le soluzioni infrastrutturali più idonee e con il miglior rapporto costi-benefici per la collettività.

ALLEGATO 8

5-00583 Terzoni: Procedura di esproprio delle aree ricadenti nel Piano di area vasta nell'ambito del progetto « Quadrilatero Umbria-Marche ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione allo stato del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree del Piano di Area Vasta, confermo che la delibera CIPE n. 64 del 1° dicembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, a cui integralmente si rinvia, ha disposto l'abbandono dello strumento del Piano di Area Vasta (PAV).

A valle dell'abbandono del progetto PAV non si prevede, anche per il futuro,

l'attivazione delle fasi procedurali e degli espropri per le aree ricomprese in detto Piano.

Pertanto, per effetto della delibera stessa, sono da intendersi decaduti i vincoli preordinati all'esproprio disposti con la precedente delibera CIPE n. 89 del 2013, con tutti gli effetti conseguenti previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO 9

5-00584 Butti: Tempi di riapertura del Ponte sull'Adda ed eventuale realizzazione di infrastrutture alternative.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il ponte, costruito nel triennio 1887-1889 dalla Società Nazionale delle Officine di Savigliano, ha una circolazione promiscua: stradale, SP 54, SP 166 all'estradosso della travata e ferroviaria dedicata esclusivamente al traffico pendolare.

Per quanto riferisce la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI), prima del provvedimento di chiusura risultavano già le seguenti limitazioni di traffico:

limitazione al traffico su gomma per veicoli < 3,5 t, di larghezza < 2,2 m, senso unico alternato, V < 20 km/h;

limitazione al traffico su ferro peso per asse < 16 t, V < 15 km/h.

Nel corso degli anni, il ponte ha subito diversi interventi manutentivi, quali il ripristino dei danni causati dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, la sostituzione della soletta dell'impalcato stradale con piastra ortotropa in acciaio, interventi di ristrutturazione dei diagonali di irrigidimento della travata all'impalcato ferroviario.

Dal 2014 è attiva una campagna di indagine e caratterizzazione dello stato di conservazione dell'opera, che si è conclusa dopo circa un anno e mezzo; le indagini rappresentano la base per lo sviluppo della progettazione definitiva degli interventi di manutenzione straordinaria.

Ad oggi il progetto è in fase di condivisione con tutti gli enti coinvolti.

I principali interventi di manutenzione riguardano il rinnovo completo della viabilità stradale e la sostituzione di numerosi elementi metallici quali controventi, chiodature e montanti.

La durata dei lavori è stimata in circa 2 anni con provvedimento di chiusura dell'infrastruttura stradale e ferroviaria.

Risultano in fase di valutazione le eventuali modifiche del programma lavori, ipotizzando di riaprire anticipatamente la sede stradale, pur tuttavia è necessaria un'attenta analisi di fattibilità in termini di stabilità dell'opera e di sicurezza dei lavoratori che saranno impiegati nel cantiere.

Per i suddetti lavori esiste copertura finanziaria per 21,6 milioni di euro, di cui 20 a carico di RFI e 1,6 della regione Lombardia.

Per completezza di informazione, segnalo che la Prefettura di Bergamo ha evidenziato che per attenuare i disagi viabilistici RFI si è impegnata a valutare, sotto il profilo tecnico, la fattibilità della realizzazione di un ponte di barche sul fiume tra i comuni di Villa d'Adda ed Imbersago.

La medesima Prefettura ha fatto presente anche che, considerato l'aumento del flusso del traffico veicolare verificatosi soprattutto nei comuni di Cisano Bergamasco, Villa d'Adda e Capriate San Gervasio, si è concordato sulla necessità che vengano attentamente monitorate dall'Amministrazione Provinciale le condizioni di sicurezza del ponte di Brivio e del Ponte che collega Capriate San Gervasio con Trezzo.

Infine, per mettere a sistema le azioni da intraprendere a cura dei diversi soggetti istituzionali coinvolti per ridurre l'impatto della chiusura del Ponte San Michele sulla viabilità, il suddetto Ufficio territoriale di Governo ha convocato, d'intesa con la Prefettura di Lecco, una riunione congiunta con tutte le componenti interessate.

ALLEGATO 10

5-00585 Orlando: Modalità di realizzazione del terzo lotto della variante Aurelia Spezia, in seguito alla risoluzione del contratto precedentemente sottoscritto tra Anas e Toto Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione al quesito posto, segnalo che in effetti nel mese di giugno 2018 l'impresa ha definitivamente abbandonato il cantiere, procedendo contestualmente al deposito di un atto di citazione presso il Tribunale Civile di Roma, con richiesta di risoluzione in danno per colpa di ANAS, così determinando gravi ripercussioni sulle maestranze impegnate nei lavori e un ulteriore ritardo nel completamento di un'opera fondamentale per il territorio.

A fronte di tale situazione e constatata l'impossibilità di proseguire alcun dialogo costruttivo, ANAS ha attivato la procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, disposta in data 6 agosto 2018 e trasmessa all'impresa il successivo giorno 8.

Contestualmente è stata richiesta la redazione dello stato di consistenza in contraddittorio con la direzione lavori e la messa in sicurezza necessaria al definitivo ripiegamento del cantiere, con lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze entro il 30 novembre prossimo.

Per il prosieguo dell'intervento, ANAS prevede la suddivisione dell'appalto in 3 tratti funzionali.

Si procede nell'elaborazione del progetto di completamento relativo al 1° tratto, tra lo svincolo del Forno e lo svincolo Buon Viaggio, prima dell'imbocco della galleria Felettino I, la cui appaltabilità è prevista per ottobre, e del 3° ed ultimo tratto, dallo svincolo di San Venerio allo svincolo Melara, la cui appaltabilità è prevista entro l'anno, rendendo così fruibili i tratti di volta in volta ultimati.

Nel contempo, quanto alla frana nella zona Carozzo, ANAS ha attivato studi e indagini integrativi per verificare le alternative praticabili in termini tecnico-economici per il completamento della galleria Felettino I, ovvero se risulti attuabile una diversa ipotesi di tracciato tale da superare le problematiche geologiche che l'impresa aveva sollevato.

In quest'ottica, sono state approfondite le indagini pregresse e condotte osservazioni di superficie nell'area in frana, che sembrano portare verso la definizione di un modello geologico-geotecnico meno sfavorevole rispetto a quello elaborato dall'appaltatore progettista, che andrà comunque confermato dal piano di indagini e monitoraggi integrativi in corso di attivazione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana Spa, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (Atto n. 46) 58

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 58

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 ottobre 2018.

Audizione dell'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana Spa, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (Atto n. 46).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.

Atto n. 40.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2018.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 3 ottobre. Nel corso dell'ufficio di presidenza di giovedì 27 settembre, il relatore ha rappresentato l'esigenza di disporre di un tempo ulteriore per la predisposizione del parere.

A tal fine chiede al rappresentante del Governo di impegnarsi a non procedere alla definitiva approvazione del decreto legislativo prima che la Commissione ab-

bia reso il proprio parere. La Commissione, per parte sua, si impegna a pervenire comunque all'espressione del parere in tempi rapidi, entro la fine della prossima settimana.

Diego DE LORENZIS (M5S) evidenzia l'opportunità, anche alla luce delle problematiche emerse nel corso delle audizioni, di uno slittamento del termine di due settimane rispetto a quello originariamente fissato.

Il sottosegretario di Stato Michele DEL-
L'ORCO accoglie la richiesta del deputato De Lorenzis e conferma la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione prima di adottare in via definitiva lo schema di decreto legislativo in esame (Atto n. 40).

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».	
Audizione di rappresentanti di Confcommercio	60
Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio	60
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)	60
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome	60

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 860</i>)	61
AVVERTENZA	62

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 ottobre 2018.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».

Audizione di rappresentanti di Confcommercio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.45.

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.35.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.05.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 860).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2018.

Barbara SALTAMARTINI *presidente*, avverte che, in data 28 settembre 2018, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 860 d'iniziativa del deputato Epifani recante « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, nonché interventi per il sostegno delle microimprese operanti nel settore del commercio al dettaglio ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa e C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, già all'ordine del giorno della Commissione, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Andrea DARA (Lega), *relatore*, ad integrazione della sua relazione, illustra i contenuti della proposta di legge C. 860 Epifani. Osserva che la proposta di legge

C. 860 Epifani è composta di quattro articoli e, analogamente alla proposta di legge C. 470 Benamati, ricalca il testo unificato approvato in prima lettura dall'Assemblea della Camera nella scorsa legislatura, in data 25 settembre 2014, differenziandosi solo per alcuni aggiustamenti formali e, in particolare, per l'aggiornamento degli anni a cui fanno riferimento le coperture finanziarie.

Rimandando quindi nel dettaglio a quanto già illustrato in relazione alla proposta di legge C. 470, ricorda in sintesi che l'articolo 1 novella la lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006. Pur mantenendo il principio generale secondo cui le attività commerciali sono svolte senza dover rispettare orari di apertura o di chiusura, si prevede che nei seguenti dodici giorni festivi dell'anno le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva: il 1° e il 6 gennaio; il 25 aprile; la domenica di Pasqua e il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 1° maggio; il 2 giugno; il 15 agosto; il 1° novembre; l'8, il 25 e il 26 dicembre. Contestualmente, con l'inserimento dei commi *1-bis* e *1-ter* al medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, si dispone la facoltà per ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio di derogare all'obbligo di chiusura, fino ad un massimo di sei giorni, individuati liberamente tra i dodici sopra indicati. Sono escluse dall'obbligo di chiusura domenicale o festiva le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le specifiche attività indicate nel citato articolo 13 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

L'articolo 2 consente a ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, di predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le limitazioni dell'articolo 1, con la finalità di assicurare la fruibilità dei servizi commerciali, promuovere l'offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata vocazione commerciale. Per la predisposizione e l'aggiornamento degli accordi territoriali, i comuni

consultano le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori, nonché, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la popolazione residente, anche in forma telematica. Al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, come individuate dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/UE del 6 maggio 2003, si prevede che le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza. È demandata alle regioni la definizione sia dei criteri per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni sia dei criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti. Il comma 7 prevede che ciascuna regione possa istituire un Osservatorio sugli effetti dell'attuazione delle nuove disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, al comma 1, con una novella dell'articolo 50, comma 7 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, specifica e amplia i poteri che il medesimo articolo attribuisce al sindaco in materia di esercizi commerciali. Il comma 2 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro le violazioni dei suddetti obblighi di chiusura degli esercizi commerciali.

L'articolo 4 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio. Ai fini del finanziamento del Fondo viene autorizzata una spesa, in parte anche permanente, destinata all'erogazione dei contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove e di sistemi di si-

curezza innovativi, per l'accrescimento dell'efficienza energetica, nonché per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo, i requisiti per beneficiare dei contributi in questione ed i criteri per la determinazione della loro entità. Le risorse assegnate sono ripartite tra le regioni e le province autonome ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome. Il comma 6 definisce la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo.

Barbara SALTAMARTINI *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED), di CIMO Sindacato dei medici, del Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani (SNAMI) e della FP CGIL medici e dirigenti SSN, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni, recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie »	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 ottobre 2018.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED), di CIMO Sindacato dei medici, del Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani (SNAMI) e della FP CGIL medici e dirigenti SSN, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni, recante « Disposizioni in

materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. C. 183 Gallinella (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo</i>)	64
ALLEGATO (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla proposta di legge C. 183 Gallinella recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.	
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e di Coldiretti	65
Audizione di rappresentanti di Confcommercio	65

SEDE REFERENTE

Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.
C. 183 Gallinella.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche

mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 27 settembre scorso ha avuto luogo il dibattito a carattere generale, al termine del quale la Commissione, su proposta del presidente, ha conferito alla relatrice, onorevole Cimino, l'incarico di elaborare un nuovo testo della proposta in esame, che è stato inviato a tutti i commissari nella giornata di ieri.

Ricorda altresì che il provvedimento è calendarizzato in Aula a partire dal prossimo 15 ottobre.

Chiede alla relatrice, onorevole Cimino, di illustrare il nuovo testo della proposta di legge da lei elaborato.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, illustra il nuovo testo della proposta di legge in esame nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 183 elaborato dalla relatrice (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 183, elaborata dalla relatrice (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che in sede di Ufficio di Presidenza verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 ottobre 2018.

Sulla proposta di legge C. 183 Gallinella recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e di Coldiretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 13.15.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.35.

ALLEGATO

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità (C. 183 Gallinella).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile, di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

a) prodotti agricoli (di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e alimentari (di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,) a chilometro zero o utile: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, inclusa l'acquacoltura, provenienti da luoghi di produzione e di tra-

sformazione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, e i prodotti della pesca nelle acque interne e della piccola pesca costiera artigianale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

b) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;

c) mercato di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

ART. 3.

(Vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta).

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.

ART. 4.

(Istituzione del logo « chilometro zero o utile »).

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo « chilometro zero o utile » per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il logo può essere esposto nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) ovvero, all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, in spazi espositivi appositamente dedicati.

ART. 5.

(Promozione dei prodotti a chilometro utile o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva).

1. Il comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, è sostituito dal seguente: «1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di

quelli a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori, della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. A parità di offerta, costituisce titolo preferenziale l'utilizzo, adeguatamente documentato, in quantità pari ad almeno il 20 per cento, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141. »

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Per le violazioni derivanti dall'applicazione della presente legge, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

ART. 7.

(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento).

1. È abrogato l'articolo 11 comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Conseguentemente, tutti i rinvii ai prodotti di cui all'articolo 11 comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 si intendono sostituiti dalle parole « prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile », come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della presente legge.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	68
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. Atto n. 41 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione in videoconferenza del dottor John Watson, direttore della direzione Better Regulation and Work Programme della Commissione europea, nell'ambito dell'esame della relazione della Commissione europea sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2018)157)	69

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.

Atto n. 40.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 settembre 2018.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, osserva che, dall'analisi fin qui condotta sul testo all'esame, anche a seguito delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, in particolare del collega Pettarin, risultano da approfondire taluni aspetti sui quali si riserva di confrontarsi anche con i colleghi della IX Commissione, competente nel merito. Si riserva pertanto di formulare, nella giornata di domani, una proposta di parere.

Cristina ROSSELLO (FI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e per la disponibilità offerta apprezzando, in particolare, il clima di reciproca apertura dimostrata nel corso della discussione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo.

Atto n. 41.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 settembre 2018.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, osservando che non sono emerse dal dibattito particolari criticità tali da richiedere l'inserimento nel parere di osservazioni o condizioni, formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) preannuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante

modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 settembre 2018.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, ritiene utile, prima di formulare una proposta di parere, poter disporre di un altro giorno di tempo per svolgere le opportune riflessioni e valutare gli eventuali contributi che dovessero pervenire. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 ottobre 2018.

Audizione in videoconferenza del dottor John Watson, direttore della direzione Better Regulation and Work Programme della Commissione europea, nell'ambito dell'esame della relazione della Commissione europea sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2018)157).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (Atto n. 41).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo;

rilevato che la direttiva 2016/1065 modifica la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA con riferimento alle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, introducendo allo scopo una specifica normativa;

considerato che tra gli scopi della disciplina speciale vi è quello di garantire un trattamento uniforme e certo, assicurare la coerenza con i principi di un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei

servizi, evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e ridurre il rischio dell'elusione fiscale;

vista la delega al recepimento della direttiva della direttiva (UE) 2016/1065 è contenuta all'articolo 1, commi 1 e 2, e nell'Allegato A della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), che rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che il termine di recepimento della direttiva 2016/1065 è fissato al 31 dicembre 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Cooperativa sociale Coopselios, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale	5
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione (ANINSEI) e della Federazione italiana scuole materne (FISM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale	5
Audizione di rappresentanti del Movimento italiano genitori (MOIGE), dell'Associazione italiana genitori (AGE) e dell'Associazione genitori scuole cattoliche (AGeSC), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale	5
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP) e dell'Associazione di rappresentanza dei dirigenti scolastici (ANDIS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale	5
Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali, Antonello Soro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale	5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di azioni di classe. Emendamenti C. 791-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	6
Ratifica del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. C. 1123 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	17
Ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco. C. 1125 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di <i>referendum</i> previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. C. 543 Nesci (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 3 (<i>Riformulazione dell'emendamento 4.3 della Relatrice</i>)	19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di azioni di classe. Emendamenti C. 791-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	15
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di <i>referendum</i> previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. C. 543 Nesci (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	21

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. C. 543 Nesci (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 1126 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 1127 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28

SEDE REFERENTE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni e C. 460 Morani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di azione di classe. Esame emendamenti C. 791-A	31
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	32
Disposizioni in materia di azione di classe. C. 791-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	33
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	36
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 1125 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 1127 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. Atto n. 41 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	41
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Daniele Checchi, membro del Consiglio Direttivo dell'ANVUR, e di Paola Gargiulo, coordinatrice dell' <i>Italian Open Science Support Group</i> (IOSSG), nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 395 Gallo, recante « Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica »	42
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-00078 Foti: Ammodernamento e messa in sicurezza della strada statale 45 « della Val Trebbia », con particolare riguardo al tratto Cernusca-Rivergaro	44
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	48
5-00103 Butti: Tempi e costi di realizzazione della cosiddetta « Variante della Tremezzina » ...	44
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	49
5-00220 Anzaldi: Messa in sicurezza della strada statale 407 « Basentana »	44
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	50
5-00265 Vianello: Completamento funzionale e messa in sicurezza del tratto tarantino della strada statale 100	45
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	51

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00580 Lucchini: Realizzazione della galleria di Coltrondo	45
---	----

ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	52
5-00581 Cortelazzo: Requisiti dei membri della Commissione incaricata di eseguire l'analisi costi/benefici sulle grandi opere	45
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	53
5-00582 Muroni: Realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo	46
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	54
5-00583 Terzoni: Procedura di esproprio delle aree ricadenti nel Piano di area vasta nell'ambito del progetto « Quadrilatero Umbria-Marche »	46
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	55
5-00584 Butti: Tempi di riapertura del Ponte sull'Adda ed eventuale realizzazione di infrastrutture alternative	46
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	56
5-00585 Orlando: Modalità di realizzazione del terzo lotto della variante Aurelia Spezia, in seguito alla risoluzione del contratto precedentemente sottoscritto tra Anas e Toto Spa .	47
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	57

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana Spa, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (Atto n. 46)	58
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .	58
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».	
Audizione di rappresentanti di Confcommercio	60
Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio	60
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)	60
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome	60

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 860)	61
AVVERTENZA	62

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED), di CIMO Sindacato dei medici, del Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani (SNAMI) e della FP CGIL medici e dirigenti SSN, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni, recante « Disposizioni	
---	--

in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie»	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. C. 183 Gallinella (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo</i>)	64
ALLEGATO (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla proposta di legge C. 183 Gallinella recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.	
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e di Coldiretti	65
Audizione di rappresentanti di Confcommercio	65

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	68
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buonincorrispettivo. Atto n. 41 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza del dottor John Watson, direttore della direzione Better Regulation and Work Programme della Commissione europea, nell'ambito dell'esame della relazione della Commissione europea sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2018)157)	69
--	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0030270